

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 81 del 30/12/1998  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 26/02/2002

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**  
**per l'APPLICAZIONE**  
**dell'IMPOSTA**  
**COMUNALE**  
**sugli IMMOBILI**



---

**COMUNE DI BAI A E LATINA**  
Provincia di Caserta

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>			
Pag.	1	1/bis	Art.
3	2	1/ter	Art.
3	3	2	Art.
4	4	3	Art.
4	5	4	Art.
5	6	5	Art.
6	7	6	Art.
8	8	7	Art.
9	9	8	Art.
<b>TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</b>			
Pag.	8	9	Art.
6	9	10	Art.
6	10	11	Art.
6	11	12	Art.
6	12	13	Art.
6	13	14	Art.
6	14	15	Art.
6	15	16	Art.
6	16	17	Art.
6	17	18	Art.
6	18	19	Art.
6	19	20	Art.
<b>TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTI - CONTROLLI</b>			
Pag.	8	9	Art.
6	9	10	Art.
6	10	11	Art.
6	11	12	Art.
6	12	13	Art.
6	13	14	Art.
6	14	15	Art.
6	15	16	Art.
6	16	17	Art.
6	17	18	Art.
6	18	19	Art.
6	19	20	Art.
<b>TITOLO IV - SANZIONI</b>			
Pag.	12/4.1	12/4.2	Art.
20	12/4.3	12/4.4	Art.
20	12/4.5	12/4.6	Art.
20	12/4.7	12/4.8	Art.
20	12/4.9	12/4.10	Art.
20	12/4.11	12/4.12	Art.
20	12/4.13	12/4.14	Art.
20	12/4.15	12/4.16	Art.
20	12/4.17	12/4.18	Art.
20	12/4.19	12/4.20	Art.
<b>TITOLO V - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE</b>			
Pag.	17	18	Art.
20	18	19	Art.
20	19	20	Art.
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>			
Pag.	18	19	Art.
20	19	20	Art.

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del Comune di Baia e Latina, per i quali il medesimo è soggetto attivo, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa, adottando i principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.T. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Art. 1/bis Forme di gestione

La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi è operata in sede di corrispondente regolamentazione.

In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione in dell'imposta Comunale sugli Immobili, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### Art. 1/ter Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono sempre improntati a criteri di collaborazione, buona fede, semplicità, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.

Devono essere ampliate pubblicizzati: le aliquote, le modalità di computo, le riduzioni e detrazioni d'imposta e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

L'ufficio competente deve fornire tutte le informazioni necessarie e utili per il corretto adempimento degli obblighi posti a carico dei cittadini.

La modulistica riservata ai contribuenti deve essere fornita gratuitamente, deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.

### Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni sono così definiti:

- a) **fabbricato:** per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) **area fabbricabile:** per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici partecolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del fondo, alla silvicoltura, se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
- c) **terreno agricolo:** per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile ed alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
- d) **Area fabbricabili possedute da coltivatori diretti:** Non sono considerati tuttavia aree fabbricabili, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, purché dai



Con la medesima deliberazione consigliere l'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a 3 anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota, inoltre, può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o nei centri di recupero del P.R.G., ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

## TITOLO II

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

#### Art. 5

##### Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**: non inferiore al 4 per mille, se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
  - **deduzione d'imposta**: l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
- Il Comune, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4, ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale anche oltre le 200.000 lire fino ad un massimo di lire 500.000 o anche fino a concorrenza dell'imposta; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione, come ad esempio:
- I pensionati con reddito inferiore a certi limiti;
  - I pensionati ultra settantenni e con redditi inferiori a certi limiti;
  - Le famiglie numerose e con redditi modesti;
  - Le famiglie in cui vi siano portatori di handicap o membri con grave e documentata invalidità permanente.

La graduazione dei limiti di reddito ed il numero dei componenti delle famiglie rispetto alle diverse fattispecie considerate è stabilita con la medesima Delibera Consiliare.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. L'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale deve essere comunicata con le modalità previste dal successivo articolo 8 del presente Regolamento.

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### Art. 7 Esenzioni

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dai contribuenti ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- strutture orizzontali (soal e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fattiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accertamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche e, cioè, gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel tempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo puramente esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

### Art. 6 Riduzioni d'imposta

Ai fini di cui al comma precedente si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo; Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

- a) essere differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza del pagamento, da un lutto di famiglia per la morte di un convivente o parente entro il terzo grado, o da altro grave e documentato avvenimento che ha turbato il regolare svolgimento della vita familiare;
- b) essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti interessate da gravi calamità naturali ovvero da particolari situazioni di disagio economico, individuate con i criteri fissati nella medesima delibera.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta previsti dal D. Lgs. n° 504 del 1992 possono:

#### Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione congiunta, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, anche nei casi di contitolanza all'interno del nucleo familiare;

I versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno dell'anno di riferimento; le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione nel periodo dall'uno al 20 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

#### Art. 9 Versamenti

Il Comune può approvare un modello unico per le comunicazioni, ovvero ritenere valide anche le comunicazioni redatte su modelli diversi purché contengano tutti i dati necessari per identificare l'unità immobiliare, il soggetto o i soggetti passivi e la data dell'avvenuta variazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e può essere spedita per lettera raccomandata, ovvero presentata al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione il Comune invita l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni. Se l'interessato non la regolarizza entro il termine, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti;

Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno 15 giorni prima;

Nei casi di contitolanza, o trasferimento di diritti per atto tra vivi, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri purché contenga tutti gli elementi per individuare i contitolari medesimi ed i diritti a ciascuno spettanti.

Il numero civico;

Il Comune può approvare un modello unico per le comunicazioni, ovvero ritenere valide anche le comunicazioni redatte su modelli diversi purché contengano tutti i dati necessari per identificare l'unità immobiliare, il soggetto o i soggetti passivi e la data dell'avvenuta variazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo e può essere spedita per lettera raccomandata, ovvero presentata al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione il Comune invita l'interessato a regolarizzarla assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni. Se l'interessato non la regolarizza entro il termine, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti;

Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno 15 giorni prima;

Nei casi di contitolanza, o trasferimento di diritti per atto tra vivi, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri purché contenga tutti gli elementi per individuare i contitolari medesimi ed i diritti a ciascuno spettanti.

L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 30/12/92 n° 504 può essere sostituito con l'obbligo della "comunicazione" da parte del contribuente, da assolversi, però, entro novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o costitutivo della soggettività passiva, con identificazione dell'unità immobiliare, attraverso i suoi dati catastali e della data della variazione. La scelta della "comunicazione" o della "dichiarazione" è a discrezione del contribuente.

Nel caso venga scelto l'utilizzo della comunicazione, in sostituzione della denuncia, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento acquisitivo, modificativo o costitutivo della soggettività passiva, i contribuenti devono comunicare le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad una esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati o se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo ed il numero civico;

#### Art. 8 Denunce o Comunicazioni

### TITOLO III DENUNCE, AGGIORNAMENTO, CONTROLLI

### 11.1 - Accertamento con adesione

Per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, è introdotto, in questo Comune, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, quale strumento di prevenzione e di deflazione del contenzioso. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del tributo oggetto dell'accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è modificabile da parte dell'ufficio.

### 11.2 - Ambito d'applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, cioè di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autorità gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### 11.3 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:

- a) a cura del Comune prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### 11.4 - Procedimento ad iniziativa del Comune

In presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, l'ufficio, prima della notifica dell'accertamento già formato in via, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispenserà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

### 11.5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

La mancata attivazione del procedimento dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontrati nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.

L'attività di controllo, l'accertamento ed il censimento degli immobili comunali sono decisi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il Funzionario Responsabile. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzata e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, sentito il Funzionario Responsabile.

## Art. 12 Attività di controllo

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, ovvero, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5. Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato oltre che tramite il servizio notifiche del Comune, anche a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine di potenziare l'ufficio tributarlo del comune, ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, la Giunta Comunale può stabilire l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al medesimo ufficio.

### 11.10 - Perfezionamento della definizione

Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;  
b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data della scadenza della rata non versata.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:  
Non è richiesta la prestazione di garanzia.  
Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.  
Non è richiesta la prestazione di garanzia.

### 11.9 - Adempimenti successivi

L'adempimento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.  
Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.  
Non è richiesta la prestazione di garanzia.

### 11.8 - Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato.  
Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, se richiesta.  
La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

### 11.7 - Procedura per l'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione del contribuente di cui al precedente articolo, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.  
La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.  
L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato.  
Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, se richiesta.  
La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

### 11.6 - Invito a comparire

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.  
Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.  
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;  
 c) errore sul presupposto del tributo;  
 b) evidente errore logico;  
 a) errore di persona o di soggetto passivo;

In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento. Il Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di giurisprudenza formata in materia ed in ragione del grado di probabilità di soccombenza del giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della pendenza del giudizio, l'annullamento di annullamento o di revoca, sono notificati agli interessati.

I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati. Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Settore del quale fa parte l'ufficio tributario.

#### Art. 12/bis Autotutela

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potranno consentire la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed al collegamento con banche dati utili e con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze, onde perseguire una efficace lotta all'evasione ed all'elusione.

c) Con affidamento al competente Concessionario del Servizio Riscossione dei Tributi.

b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna appositamente specializzata e dotata degli strumenti e del personale necessario.

a) con l'utilizzazione diretta della struttura comunale; in questo caso la Giunta Municipale

assegnerà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili e della complessità delle singole operazioni accertative. Per le relative linee operative potrà essere formato apposito progetto finalizzato; in questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo del 2% ad un massimo del 4% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.

b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna appositamente specializzata e dotata degli strumenti e del personale necessario.

c) Con affidamento al competente Concessionario del Servizio Riscossione dei Tributi.

a) con l'utilizzazione diretta della struttura comunale; in questo caso la Giunta Municipale

assegnerà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili e della complessità delle singole operazioni accertative. Per le relative linee operative potrà essere formato apposito progetto finalizzato; in questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo del 2% ad un massimo del 4% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.

b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna appositamente specializzata e dotata degli strumenti e del personale necessario.

c) Con affidamento al competente Concessionario del Servizio Riscossione dei Tributi.

L'attività di controllo può essere effettuata:

norme di comportamento per il personale addetto a tali procedure.

Secondo i principi dello "Statuto del Diritto del Contribuente" la Giunta Comunale, con

annue inferiori a 5 (cinque) Euro, inclusi interessi e sanzioni.

In forza del principio di economicità, non si procede a recuperi o a rimborsi per somme dell'Amministrazione Comunale.

Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso

provvedimento accertativo/sanzionatorio o prima di procedere a iscrizione a ruolo.

formare chiarimenti o a produrre documentazione entro trenta giorni, prima di emettere un

quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a

Il Responsabile del Tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o

risultati.

Il Responsabile del Tributo deve evitare ogni spreco nel compimento del suo ufficio, la sua

sugli immobili.

Diritti del Contribuente" e delle norme regolamentari relative alla disciplina dell'imposta comunale

Il Responsabile del Tributo sovrintende al rispetto della legge, dei principi dello "Statuto dei

perseguendo obiettivi di equità fiscale.

La Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa,

delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il

Non sono irrogate sanzioni, né richieste interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale ancorché previsti dalla legge;

Le sanzioni sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi ovvero e/o massimi ogni semestre compiuto.

Sulle somme dovute per imposte si applicano interessi di mora nella misura del 2,5% per sanzione ordinaria pari al 30% di ogni importo non versato (acconto o saldo).

Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta si rende applicabile la

- a) dall'entità quantificata del tributo la cui riscossione è impedita o messa in discussione;
- b) dalla condotta del contribuente dolosa o più o meno colposa;
- c) dal comportamento successivo del soggetto agente.

La gravità della violazione può essere desunta:

- alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente;
- all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
- alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali;
- alle sue condizioni economiche e sociali.

472/1997):

In ogni caso nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo (art. 7 del D. Lgs. n°

In linea di massima le sanzioni devono essere graduate, con delibera del Consiglio Comunale, nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.

- della responsabilità "personale" dell'autore della violazione;
- la intransmissibilità delle sanzioni agli eredi;
- l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso in cui la violazione sia dovuta a "obiettiva incertezza" della norma;
- il ravvedimento operoso;
- il concetto di illecito continuato;
- il concorso di violazioni.

Trovano così campo di applicazione i principi:

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di ICI si applica l'articolo 14 del D. Lgs. n° 504 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n° 473 del 18/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa prevista dal Decreti Legislativi 18/12/1997, n. 471 e 472.

### Art. 12/quarter Sanzioni e Ravvedimento operoso

La risposta del responsabile dell'ufficio, scritta e motivata, comunicata nel rispetto delle norme sulla notifica degli atti, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 120 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.

Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe il responsabile dell'ufficio, entro 120 giorni dalla prima istanza, fornisce una risposta collettiva pubblicizzata con mezzi idonei.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio tributario del Comune circoscrizionate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte comunali sugli immobili a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. Tale istanza non ha effetti sulle scadenze.

La risposta del responsabile dell'ufficio, scritta e motivata, comunicata nel rispetto delle norme sulla notifica degli atti, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 120 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.

Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe il responsabile dell'ufficio, entro 120 giorni dalla prima istanza, fornisce una risposta collettiva pubblicizzata con mezzi idonei.

### Art. 12/ter Interpello

Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

precedentemente negati.

- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi,

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n° 472 del 1997, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n° 472/1997.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nei termini previsti nella proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, la deduzione difensiva e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

#### 12.4.3 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n° 472 del 1997, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n° 472/1997.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nei termini previsti nella proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, la deduzione difensiva e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

#### 12.4.2 - Ritardi, parziali o omessi versamenti diretti

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000 (centomila), ovvero Euro (51,64); se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attingono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (da lire centomila a lire cinquecentomila), ovvero da Euro (51,64) a Euro (258,22). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 (due virgola cinquanta per cento) per ogni semestre compiuto.

#### 12.4.1 - Sanzioni ed interessi

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo.

Le sanzioni tributarie

Con delibera del Consiglio Comunale sono fissati i criteri guida per l'attività di irrogazione delle sanzioni tributarie

Con delibera del Consiglio Comunale sono fissati i criteri guida per l'attività di irrogazione del tributo.

Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento delle somme dovute.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Il rimborso compete per un periodo non superiore a tre anni precedenti la richiesta.

- Per le aree che non risultano essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute ineditabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultano essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute ineditabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:  
 Impongono l'ineditabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta, competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi nazionali e regionali che generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici. In particolare, la dichiarazione di ineditabilità delle aree deve essere conseguita da atti effettuati siano divenute ineditabili.  
 ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente al versamento Al sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed

#### Rimborso per dichiarata ineditabilità di aree

##### Art. 14

Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.  
 E comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

##### Rimborsi

##### Art. 13

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.  
 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

La sanzione tributaria è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

#### 12.4.5 - Ravvedimento operoso

In deroga alle previsioni dell'articolo precedente, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa constatazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.  
 È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

#### 12.4.4 - Irrogazione immediata

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, corsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, corsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di ineditabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di ineditabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

#### **Art. 15** **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di moratoria, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.

### **TITOLO IV** **SANZIONI**

#### **Art. 16** **Sanzioni**

Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative per la omessa, infedele o tardiva denuncia di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ogni unità immobiliare si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000 a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

### **TITOLO V**

#### **INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE**

#### **Articolo 17** **Indennità di espropriazione**

In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18** **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.



\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Baia e Latina il \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente Regolamento, in allegato alla Deliberazione Consiliare di approvazione ed alla relativa decisione tutoria, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal



\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ / prot. N. \_\_\_\_\_  
Baia e Latina il \_\_\_\_\_

Approvato dalla Sezione Provinciale del Co.Re.Co. di Caserta nella seduta del



\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Baia e Latina il \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente Regolamento, in allegato alla Deliberazione Consiliare di approvazione, è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal



\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Baia e Latina il \_\_\_\_\_

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con